



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax Presidente

Elena Papa Consigliere relatore

Khelena Nikifarava Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 15/2024

nel giudizio iscritto al n. 62919 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1. ditta individuale AFFITTA CAMERA STAZIONE DI SHAO DONGMEI, Partita IVA 06702880482, con sede legale in Firenze, Via Alamanni n. 35, piano quinto, in persona del titolare e rappresentante legale, sig.ra SHAO Dongmei, nata in Cina il 26 novembre 1952, C.F. SHA DGM 52S66 Z210A, domiciliata per la carica presso la sede legale della ditta individuale, in Firenze, Via Alamanni n. 35, piano 5, pec 4659shaodongmei@pec.it e residente in Firenze, Via Alamanni n. 35, piano primo;
2. Sig.ra SHAO Dongmei, C.F. SHA DGM 52S66 Z210A, nata in Cina il 26 novembre 1952 e residente in Firenze, Via Alamanni n. 35, piano primo.

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 10 gennaio 2024, il relatore, cons. Elena Papa, il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fabio Alpini, nessuno comparso per la ditta "Affittacamere Stazione di Shao Dongmei" e per la sig.ra Shao Dongmei nelle qualità indicate in citazione.

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione depositato in data 10 gennaio 2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la ditta individuale "Affitta camere Stazione di Shao Dongmei" (costituita delle due strutture "Affittacamere dietro la Stazione" e "Affittacamere Alamanni"), in persona della sig.ra Shao Dongmei sua legale rappresentante, e la medesima sig.ra Shao Dongmei in relazione sia alla relativa gestione che alla conduzione familiare della struttura "Affittacamere Florence Shaodajie Family", tutte strutture recettive aventi sede in Firenze, alla via Alamanni 35, allo stesso indirizzo presso il quale all'epoca dei fatti risultava residente anche la gestrice.

La Procura ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento in favore del Comune di Firenze (FI) del danno di **€ 3.159,00**, per il mancato riversamento a suo favore dell'imposta di soggiorno ricevuta dagli ospiti delle strutture recettive sopradette nel periodo 2016 – 2021, ovvero la condanna al pagamento della diversa somma risultante in corso di causa, oltre interesse legali e spese di giudizio come per legge. Ha, altresì, dichiarato di avere calcolato l'importo del

danno in via forfettaria, sulla base del criterio dell'occupazione media giornaliera, stante la mancanza delle dichiarazioni di presenza previste dal Regolamento comunale.

Di tale somma complessiva, l'importo di **€ 1.728,00** è stato riferito all'attività dell'“Affittacamere Dietro la Stazione” per il periodo dal febbraio 2020 all'agosto 2021, quello di **€ 1.148,00**, all'“Affittacamere Alemanni” per il medesimo periodo, e quello di **€ 283,00** all'“Affittacamere Florence Shaodajie Family” per i mesi di: novembre 2016, gennaio 2017 e dal febbraio all'ottobre 2020. Tutte le attività risultavano cessate rispettivamente alle date dell'agosto 2021, nei primi due casi, e dell'ottobre 2020 nel terzo, per risoluzione del contratto di locazione dei locali.

L'invito a dedurre e l'atto di citazione sono stati oggetto di plurima attività di notifica, svolta *(i)* nei confronti della sig.ra Shao Dongmei, sia come rappresentante legale dell'impresa individuale “Affitta camere Stazione di Shao Dongmei”, dalla medesima gestita, che in proprio, e *(ii)* nei confronti della stessa sig.ra Shao Dongmei in proprio, in qualità di gestrice della struttura recettiva a conduzione familiare “Affittacamere Florence Shaodajie Family”, ed è esitata in tutti i casi nelle forme dell'art. 143 del c.p.c. per irreperibilità della sig.ra Shao Dongmei.

A tale riguardo, all'udienza del 7 giugno 2023 è emerso che l'ultima notifica dell'atto di citazione, indirizzata a Shao Dongmei, era stata effettuata in data 24 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 143 del c.p.c. e si era, quindi, perfezionata solo 20 giorni dopo, in data 16 maggio 2023,

con conseguente mancato rispetto dei termini di cui all'art. 88, comma 3, del CGC tra il perfezionamento dell'ultima notifica e la data dell'udienza e necessità di rinnovo della notifica a garanzia della corretta istaurazione del contraddittorio, come di fatto prontamente disposto su concorde osservazione della Procura con l'ordinanza n. 43 del 1° agosto 2023.

La rinnovata notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza di rinnovo è stata effettuata regolarmente a cura della Procura procedente sia via pec che a mezzo ufficiale giudiziario, dando ancora un volta esito di irreperibilità della sig.ra Shao Dongmei anche come legale rappresentante della ditta a sé intestata, oltre che in proprio.

La contestazione erariale prende le mosse da una serie di segnalazioni di danno della Polizia Municipale del Comune di Firenze (segnalazione prot. n. 570/03/2022/113 del 17 maggio 2022; n. 569/06/2022/113 del 18 maggio 2022 e n. 571/03/2022/113 del 20 maggio 2022), trasmesse alla Procura erariale e recanti anche il conteggio presuntivo del danno. Nessuna distinzione è stata fatta dall'Amministrazione, né valutata dalla Procura per il periodo di limitazione della circolazione delle persone in fase di pandemia da Covid-19, a partire dal mese di marzo 2020.

Secondo la prospettazione del Pubblico Ministero sia la ditta "Affittacamere Stazione di Shao Dongmei", che la sig.ra Shao Dongmei, come legale rappresentante e in proprio, nonché la medesima sig.ra Shao Dongmei come gestrice dell'affittacamere a conduzione familiare "Affittacamere Florence Shaodajie Family",

odierne convenute, assumerebbero la qualifica di agente contabile, scaturente dal maneggio di danaro per conto dell'ente impositore.

Esclude, pertanto, che possa non essere da queste conosciuto l'obbligo di fare le dichiarazioni di presenza degli ospiti e di riversare al Comune i proventi della riscossione dell'imposta di soggiorno. Conseguentemente, la loro condotta non potrebbe che essere ascritta a dolo. Sussisterebbe, infine, il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo sopradDETTO e il mancato introito di complessivi € 3.159,00 da parte del Comune danneggiato.

Esposta, nella parte in fatto, una ritenuta responsabilità solidale della sig.ra Shao Dongmei e della ditta "Affittacamere Stazione di Shao Dongmei", nonché la responsabilità della sig.ra Shao Dongmei per l'attività di affittacamere a conduzione familiare, la Procura attrice ha concluso per la loro condanna al pagamento di tale somma, ovvero della diversa somma risultante in corso di causa, oltre accessori, e con vittoria di spese.

All'udienza del 10 gennaio 2024, il Pubblico ministero si è riportato agli atti, insistendo per le conclusioni suesTese.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva preliminarmente, ai sensi dell'art. 93 del CGC, la contumacia delle convenute, che non si sono costituite in giudizio benché ritualmente citate, come più ampiamente esposto nella parte in fatto.

In secondo luogo, evidenzia che la sig.ra Shao Dongmei è stata citata in più vesti: in proprio, quale gestrice dell'attività a conduzione familiare

denominata “Affittacamere Florence Shaodajie Family” e quale gestrice dell’attività a partita IVA relativa alla ditta “Affittacamere Stazione di Shao Dongmei” e, con riguardo a quest’ultima, anche quale legale rappresentante della ditta.

In tal modo, sostanzialmente, con riguardo a quest’ultima attività, a carattere imprenditoriale a partita IVA, lo stesso soggetto è stato indicato due volte (sig.ra Shao Dongmei imprenditrice individuale a partita IVA, in proprio, e sig.ra Shao Dongmei quale legale rappresentante dell’impresa individuale).

Da tale duplice contestazione non deriva, tuttavia, alcuna conseguenza ai fini della corretta istaurazione del giudizio, in quanto *“la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare”, ha comunque “come destinatario la persona fisica dell’imprenditore stesso e va notificata a quest’ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex artt. 138 e segg. c.p.c., e non già ai sensi dell’art. 145 c.p.c.”* (Cass., ord. n. 7041/2020); inoltre, *“la domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare, sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale”* (Cass. Lav., sent. n. 3052/2006; in termini analoghi, ex plurimis, Cass. III, sent. n. 9260/2010, nonché Cass. V, sent. n. 28888/2008).

Per contro, dalla denegata alterità soggettiva delle convenute discende

l'infondatezza della responsabilità solidale tra imprenditrice e ditta - prospettata peraltro, solo nella parte in fatto, ma non riportata dalla Procura attrice nelle conclusioni della citazione -, residuando la responsabilità della sola sig.ra Shao Dongmei per tutte le ipotesi di mancato riversamento al comune delle imposte di soggiorno riferite sia all'attività di affittacamere a conduzione familiare ("Affittacamere Florence Shaodajie Family") che all'attività imprenditoriale a partita IVA (ditta individuale "Affittacamere Stazione di Shao Dongmei").

2. Nel merito la domanda è parzialmente fondata.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, ha disposto a favore, tra l'altro, dei comuni capoluogo di provincia o inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la facoltà di *"istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio"* per il finanziamento di interventi in materia di turismo o di servizi pubblici locali, da disciplinare, in linea generale, con apposito Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, in via più puntuale, dai singoli comuni, con proprio regolamento (art. 4, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 23/2011).

Il Comune di Firenze ha proceduto a disciplinare la tassa, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 2011, successivamente modificata e integrata con le delibere n. 21/2012, n. 50/2014 e n. 12/2015.

Tra l'altro, è stato previsto che i gestori delle strutture ricettive rilascino

ai clienti quietanza delle somme riscosse e che, successivamente, versino le imposte dovute su base periodica mensile (entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese).

La giurisprudenza contabile, intervenuta sul tema aveva pacificamente ricostruito il ruolo del gestore di strutture quale agente contabile nei casi di intervenuta istituzione e regolamentazione dell'imposta di soggiorno, quanto meno fino alle modifiche introdotte con il d.l. n. 34/2020 (SS. RR., sent. n. 22/2006/QM), traendone, a suo carico, l'obbligo di resa del conto giudiziale della gestione, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (*ex multis*, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 121/2018; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 76/17).

A partire dall'introduzione del mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile a responsabile di imposta, intervenuto con il citato d.l. n. 34/2020, ha poi interpretato la successione di leggi ritenendo che la diversa situazione giuridica di responsabile d'imposta dovesse valere solo per il futuro, a partire dall'entrata in vigore del d.l. in data 19 maggio 2020, escludendo che da quel momento in poi il gestore fosse più obbligato alla resa del conto (Cass. SS. UU., sent. n. 26499/2020).

Tuttavia, con intervento legislativo di interpretazione autentica, l'art. 5-*quiquies* del D. L. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, in senso contrario, ha escluso l'obbligo della resa del conto giudiziale anche per il periodo antecedente al d.l. n. 34/2020. Rimangono invece immutati i presupposti della responsabilità

amministrativo – contabile nella materia *de qua*.

Infatti, in caso di danno erariale il gestore resta comunque soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti anche dopo l'introduzione del D. L. n. 34/2020 e, dunque, del D. L. n. 146/2021 (Cfr. Cass. SS. UU., sentt. nn. 13330/2010 e 14891/2010. Con riferimento alla figura più generale del responsabile d'imposta, cfr. Sez. Giur. Toscana, sent. n. 273/2020; con riguardo al gestore delle strutture ricettive, cfr., *ex multis*, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 119/2021).

È infatti evidente la funzione strumentale alla riscossione dell'imposta che questi assume e, con essa, il maneggio di denaro a destinazione pubblica cui il gestore di struttura è chiamato, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio con il Comune, che richiede il rispetto di obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate specificamente disciplinato dal Regolamento.

Pertanto, l'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti dal regolamento comunale, configura la sussistenza di un danno erariale, addebitabile al convenuto a titolo di dolo.

Nel caso oggetto dell'odierno esame, la sig.ra Shao Dongmei risulta aver violato gli obblighi di servizio, in quanto non ha versato l'imposta di soggiorno per il periodo 2016/2021 e non ha nemmeno conservato traccia di alcuna forma di documentazione.

La condotta appare connotata da dolo c.d. contrattuale, ovverosia dalla coscienza e volontà di disattendere un obbligo di servizio ben

conosciuto, come emerge con ogni evidenza dal fatto che in altri periodi temporali detto obbligo era stato rispettato.

Dalle violazioni contestate è derivato il danno erariale consistente nella minore entrata al bilancio comunale delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno.

Accolta così la domanda attorea per il profilo dell'*an*, in ordine al *quantum* si osserva preliminarmente che la valutazione dell'importo di danno proposta - correttamente nel metodo - è operata in via equitativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 del c.c., in quanto è palese che, in difetto delle prescritte comunicazioni periodiche e di qualsiasi altra regolare documentazione in possesso della sig.ra Shao Dongmei, il danno non potrebbe essere oggettivamente provato nel suo preciso ammontare. Si fa, pertanto, ricorso al criterio di calcolo in via induttiva recato dall'art. 10, comma 6, del Regolamento comunale, che assume a parametro di riferimento: (i) il numero dei posti letto gestiti dall'impresa e (ii) la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio nel periodo di esercizio (il c.d. tasso medio di occupazione, cfr. art. 10, comma 6, del Regolamento comunale).

Tuttavia, venendo al merito, il Collegio non può esimersi dall'osservare che, nel caso di specie, nessuna distinzione è stata operata con riguardo al periodo della Pandemia, in considerazione delle misure di restrizione della libertà di circolazione della popolazione che hanno avuto inizio a partire dal mese di marzo del 2020 e si sono protratte con varie modalità per un lungo periodo, con un allentamento

nell'estate del 2021, anche in concomitanza con l'istituzione del *green pass* per l'accesso ad attività culturali, convegnistiche e altro (il d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 ha istituito il *green pass* a partire dal 6 agosto 2021) e con successive nuove restrizioni a partire dal dicembre dello stesso anno (d.l. n. 72 del 26 novembre 2021).

Ritiene il Collegio che tali misure non possano non avere avuto un impatto immediato e diretto sull'attività delle strutture recettive.

È ben vero che non risulta agli atti di causa che la sig.ra Shao Dongmai abbia fatto al Comune una segnalazione di chiusura temporanea dell'attività, come previsto per la situazione di emergenza pandemica, tuttavia, è fatto notorio che, in presenza di un generale divieto di circolazione oltre i confini del territorio comunale e di limiti di spostamento vincolati alla sussistenza alimentare come quelli imposti per fini di contrasto al contagio da Covid-19, ben difficilmente le strutture recettive possono aver operato in tale fase temporale, quanto meno sino all'estate del 2021, quando si è registrata una ripresa degli spostamenti sul territorio nazionale.

Ritiene, pertanto, di dover ridurre l'importo di danno quantificato in via equitativa delle voci conteggiate quanto meno a partire dal marzo 2020 fino al maggio 2021 compreso, così circoscrivendo il danno ai mancati riversamenti induttivamente conteggiati riferibili al periodo novembre 2016, gennaio 2017 e febbraio 2020 per l'attività dell'"Affittacamere Florence Shao dajie Family" (cessata al 30 ottobre 2020), e febbraio 2020, nonché da giugno ad agosto 2021 per l'attività dell'"Affittacamere Stazione di Shao Dongmei" (cessata al 31 agosto 2021).

Così operando il danno risulta rispettivamente pari ad € 119,00

(“Affittacamere Florence Shaodajie Family”) + € 568,00 (“Affittacamere

Alamanni”) + € 852,00 (“Affittacamere dietro la Stazione”) e cioè

complessivamente **€ 1.539,00**.

Ne consegue che la convenuta sig.ra Shao Dongmei, titolare della ditta

individuale “Affittacamere Stazione di Shao Dongmei”, è tenuta a

versare la somma di € 1.539,00, a titolo di risarcimento del danno

erariale arrecato al Comune di Firenze.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da

calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di

operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo, ovverosia dal giorno di

scadenza dell'obbligo di riversamento delle somme dovute ogni

quindici giorni a titolo di tassa di soggiorno, fino alla pubblicazione della

presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli

interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la

soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana,

definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal

Procuratore regionale nei confronti della sig.ra Shao Dongmei titolare

della ditta individuale “Affittacamere Stazione di Shao Dongmei” e

gestrice dell'affittacamere “Affittacamere Florence Shaodajie Family”,

DICHIARA

la contumacia della convenuta,

ACCOGLIE

Parzialmente la domanda, come da parte motiva e, per l'effetto, condanna la sig.ra Shao Dongmei al pagamento di **€ € 1.539,00** in favore del Comune di Firenze, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Pone a carico della sig.ra Shao Dongmei le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi € 844,65.= (ottocentoquarantaquattro/65).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.

IL RELATORE

Elena Papa

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 12/02/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente